

Penale Sent. Sez. 2 Num. 35826 Anno 2019

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: PERROTTI MASSIMO

Data Udiienza: 12/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

COMO Gaspare, n. a Erice, il 20/8/1968,

MESSINA DENARO Bice Maria, n. Castelvetro il 30/12/1965,

PALADINO Gianvito, n. a Castelvetro il 6/5/1974,

avverso la sentenza del 17/10/2018 della Corte di appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.


Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del tribunale di Marsala del 16 novembre 2015, che aveva condannato gli odierni ricorrenti alle pene ritenute di giustizia in riferimento ai delitti di fraudolento trasferimento di beni in concorso, rispettivamente loro ascritti ai capi C), E) ed H), della imputazione. Avverso tale provvedimento ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente enunciati ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1. Paladino Gianvito,

1.1. inosservanza delle norme penali, assenza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla fattispecie oggetto di dimostrazione nel processo, oggi incorporata nella sistematica codicistica -per effetto del principio della "riserva di codice" di cui all'art. 3 *bis* del codice penale- e descritta dall'art. 512 *bis* cod. pen., oltre che alla clausola generale di estensione soggettiva della incriminazione di cui all'art. 110 cod. pen.. La Corte avrebbe travisato le prove documentali ed intercettive acquisite nel contraddittorio, per addivenire alla conclusione che la proprietà della vettura descritta in imputazione fu fittiziamente trasferita alla sorella di Gaspare Como, che invece ne avrebbe acquistato la disponibilità esclusiva. Tale "fatto", si assume con i motivi di ricorso, non sussiste ed erroneamente lo ritiene accertato la Corte, in quanto gli atti del processo hanno invece dimostrato che, anche per effetto della retrocessione del 21 novembre 2012, la titolarità della vettura non fu mai effettivamente trasferita a Valentina Como (entrando tuttavia, in ipotesi d'accusa, nel possesso di Gaspare Como), ma restò sempre nel dominio del Paladino, che ne affidò solo la detenzione (in proprio nome e conto) alla Como, per ragioni aziendali del tutto contingenti e solo dopo la data della retrocessione. Né il corredo probatorio di natura intercettiva confermerebbe l'ipotesi descritta in imputazione, rinvenendosi piuttosto traccia di un uso della vettura corrispondente alla titolarità formale. Neppure è dimostrato il ruolo assunto dal concorrente nella fattispecie che sanziona il trasferimento simulato, atteso che non è la disponibilità materiale della *res* che va dimostrata, quanto il carattere simulato del formale atto di trasferimento della proprietà, sorretto dallo scopo elusivo della normativa speciale in materia di applicazione delle misure di prevenzione di natura reale. La sentenza impugnata, conclude il ricorrente, che tali disposizioni ha violato va, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di merito per nuovo esame dei punti censurati con i motivi di ricorso.



2. Como Gaspare e Messina Denaro Bice Maria (motivi comuni),

2.1. inosservanza delle norme penali, assenza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla fattispecie oggetto di dimostrazione nel processo, oggi incorporata nella sistematica codicistica -per effetto del principio della "riserva di codice" di cui all'art. 3 *bis* del codice penale- e descritta dall'art. 512 *bis* cod. pen., oltre che alla clausola generale di estensione soggettiva della incriminazione di cui all'art. 110 cod. pen. La difesa esclude la ricorrenza della fattispecie contestata in quanto:


2.1.1. non erano evidenziati in fatto i presupposti per la prevedibile assoggettabilità di Gaspare Como alla misura di prevenzione patrimoniale, avendo egli sempre lavorato regolarmente, né lo stesso nascondeva illeciti arricchimenti;

2.1.2. ove il Como avesse voluto "schermare" il mantenimento di sue possidenze, affidandone formalmente la titolarità ad altri, avrebbe scelto destinatari diversi dai suoi prossimi congiunti (coniuge e sorella), nei confronti dei quali la normativa speciale in materia di prevenzione descrive, a fini di confisca, diverse forme di presunzione della fittizietà dei trasferimenti patrimoniali;

2.1.3. la fattispecie contestata è costruita in termini di monosoggettività esclusiva (reato di mano propria) intorno alla figura del disponente, talché non sopporta la clausola di estensione soggettiva della responsabilità in concorso di cui all'art. 110 cod. pen.. Il fatto contestato al ricevente, commesso in concorso col soggetto che dispone del suo bene, difetterebbe pertanto di tipicità, si cita in proposito giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 6508, del 17/2/2012);

2.2. poste tali premesse in diritto, i motivi di ricorso si diffondono (fino a pag. 19) nella censura del fatto di cui al capo A), per il quale il giudice di primo grado dichiarò non doversi procedere, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, senza tuttavia che sul punto sia mai stata proposta impugnazione, per il riconoscimento della evidenza della causa di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), o rinuncia alla prescrizione;

2.3. quanto al fatto di cui al capo C) si censura il percorso argomentativo della sentenza impugnata che ha indebitamente pretermesso quelle evidenze che deponevano univocamente per il diretto e concreto interesse di Valentina Como (formale acquirente dell'immobile) all'acquisto, come pure in tal senso depone la sottoscrizione -di pugno- del contratto di mutuo e la concreta possibilità (sulla base dei redditi prodotti), per la sorella intestataria, di versare sia l'acconto di 10.000 euro, che le rate mensili di ammortamento per euro 600 circa. Né tali concreti elementi possono essere neutralizzati, secondo il ricorrente, sotto il



profilo indiziario, dalla identificazione nel fratello Gaspare del soggetto che firmava mensilmente le distinte di versamento della provvista necessaria a pagare le rate in scadenza, atteso che l'accertamento peritale fu svolto sulle copie delle distinte e non sugli originali; neppure può essere valorizzata l'assenza di delega della sorella ad operare sul conto corrente aperto per gestire i pagamenti delle rate di mutuo sul c.c. n. 617, atteso che, in assenza di una specifica indicazione del numero di conto oggetto di delega, il mandato ad operare deve ritenersi esteso a tutti conti correnti aperti presso la medesima agenzia bancaria; la difesa conclude quindi chiedendo l'assoluzione dei ricorrenti con la più ampia formula liberatoria o, in subordine ai sensi del secondo comma dell'articolo 530 cod. proc. pen.;

2.4. quanto al trasferimento fittizio in favore del coniuge dell'attività commerciale indicata al capo E, la difesa censura gli indicatori valorizzati nella sentenza impugnata per ritenere meramente apparente la titolarità formale dell'impresa commerciale, sia quelli che si traggono dalla prova logica della carenza di capacità economica della intestataria fittizia, che quelli emergenti dalla prova intercettiva, così difettando l'apparenza incriminata; il corredo probatorio assunto depone quindi al più per la cogestione dell'impresa, ma non consente di dimostrare che la titolarità della stessa sia stata fittiziamente indirizzata al coniuge, per finalità elusive delle misure di prevenzione patrimoniale;


2.5. medesime censure attingono il fatto descritto al capo H, giacché l'acquisto incriminato della vettura fittiziamente intestata alla sorella di Gaspare Como non ebbe a realizzarsi in concreto; del resto, la immediata retrocessione della titolarità della vettura e l'assenza di elementi che possano deporre per un collegamento del ricorrente col bene trasferito dal Paladino a Valentina Como escludono la sussistenza del fatto;

2.6. da ultimo la difesa censura la carenza motivazionale e la violazione dei criteri legali per il calcolo della pena, non attestata sui minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso sono inammissibili.

1.1. La Corte condivide il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, purché specificamente indicati dal




ricorrente, non può essere coltivato nella sede di legittimità, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336, del 9/11/2018, Rv. 272018; Sez. 5, n. 1927, del 20/12/2017; Rv. 272324; Sez. 2, n. 7986, del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765, del 22/10/2013, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Rv. 258438).

1.2. D'altra parte, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 4, n. 56311-18, del 28/11/2018; Sez. 2, 55955-18, del 10/9/2018; che richiamano Sez. 3, n. 13926/2012, Rv. 252615).

1.3. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello in caso di "conformità verticale" della pronuncia di colpevolezza, va rilevato come le deduzioni difensive siano volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti dalle prove esaminate nel corso del giudizio di primo grado), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo delle decisioni impugnate, non può trovare spazio in sede di legittimità.


2. Deve ancora premettersi che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati (sebbene



criptico o cifrato) costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. 6, n. 46301, del 20 ottobre 2013, Rv. 258164; Sez. U., n. 22471, del 26 febbraio 2015, Rv. 263715).

3. Tanto premesso, la Corte palermitana ha motivatamente ritenuto la natura fittizia di tutti i trasferimenti oggetto delle contestazioni (capi C, E, H), ricostruendo puntualmente le intervenute vicende ed evidenziando che i temi d'imputazione risultano solidamente fondati su indicazioni documentali, logicamente corroborati dall'esame delle risultanze patrimoniali degli intestatari fittizi e dalla documentazione in sequestro e narrativamente sostenuti dalle intercettazioni delle conversazioni intervenute tra l'indagato Gaspare Como e i diversi soggetti (collaboratori, familiari o altri imprenditori) che con lui colloquiavano per motivi attinenti ai fatti contestati. Tali evidenze, dettagliatamente riportate in parte motiva della sentenza impugnata ed incensurabilmente interpretate, in senso conforme, dai giudici del merito, conducono verso l'unica logica conclusione: i trasferimenti operati, lungi dal costituire il frutto di genuine operazioni commerciali, hanno rappresentato solo lo schermo dietro il quale Gaspare Como (dopo lunga detenzione e successiva sottoposizione alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale), effettivo *dominus* delle aziende materialmente gestite, ha tentato di porre al riparo l'immobile indicato al capo C, l'impresa commerciale indicata sub E e la vettura di cui al capo H, dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla compiacente collaborazione prestata da diversi soggetti, appartenenti alla sua cerchia familiare, amicale o lavorativa. Ogni interpretazione alternativa all'opzione riconosciuta in sentenza appare pertanto connotata da astrattezza ed illogicità, oltre che documentalmente smentita dalle acquisizioni processuali.


D'altro canto, la consapevole partecipazione dei coimputati (sorella, coniuge e amico fidato) al detto disegno criminoso è palesata dal fatto che le operazioni eseguite sono o prive di ragionevolezza economica (intestazione della vettura sub H alla sorella Valentina, che aveva appena acquistato, previo finanziamento, altra vettura) o contrastanti con emergenze documentali (il versamento della provvista in conto corrente per pagare le rate di ammortamento del mutuo contratto dalla sorella per l'acquisto dell'immobile sub C, l'utilizzo della vettura testimoniato dal fatto che in quella stessa vettura fu rinvenuta traccia afferente ad una scheda telefonica intestata al Gaspare Como) o, ancora, smentite dal



contenuto delle conversazioni intercettate, lette al lume delle disponibilità patrimoniali dei protagonisti (impresa commerciale di cui al capo E). Tali atti di disposizione patrimoniale recuperano intima coerenza solo ove si attribuisca loro il significato di passaggio imprescindibile nella realizzazione del disegno realizzato per sottrarre alla mannaia della confisca le ricchezze prodotte dal soggetto suscettibile di esser proposto per la misura di prevenzione patrimoniale.

3.1. La Corte territoriale ha anche attentamente esaminato, ed incensurabilmente confutato (f. 52 e ss., in particolare, 64 e ss. della sentenza impugnata), l'argomento difensivo secondo il quale le cessioni di beni in contestazione, in quanto effettuate in favore di prossimi congiunti, sarebbero di per sé inidonee ad integrare il reato in contestazione, correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 13843, del 27/2/2019, Rv. 275372; Sez. 2, n. 12680, del 6/12/2018, dep. 2019, non massimata; Sez. 6, sentenza n. 22568 del 11/04/2017, Rv. 270035), per il quale ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12-*quinquies* della l. n. 356 del 1992 - ora 512 *bis* cod. pen. - è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare, dovendosi escludere che la presunzione di interposizione fittizia prevista dall'art. 26, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di prevenzione impedisca di configurare tale fattispecie di reato o renda necessario l'ulteriore accertamento, estraneo alla fattispecie, della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (in motivazione, si è precisato che tra fattispecie penale e misura di prevenzione patrimoniale non sussiste un rapporto di alternatività, trattandosi di due procedimenti autonomi, che possono procedere parallelamente).

3.1.1. Come pure ha motivato in ordine alla natura del delitto di trasferimento fraudolento di valori, che non è reato plurisoggettivo improprio, ma rappresenta una fattispecie a forma libera, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità e consiste in una situazione di apparenza formale della titolarità del bene, difforme dalla realtà sostanziale, con la conseguenza che colui che si rende fittiziamente titolare di tali beni, con lo scopo di aggirare le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione, in quanto con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma (Sez. 1, n. 14626 del 10/02/2005, Rv. 231379). Il principio è stato più recentemente ribadito da Sez. 2, sentenza n. 2243 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 259822, per la quale *il delitto di*




trasferimento fraudolento di valori si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità, talché colui che si renda fittiziamente titolare di tali beni risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione e da Sez. 1, n. 39567, del 13/06/2014, Rv. 260904, per la quale, in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni o altre utilità, al fine di eludere le norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita, risponde, a titolo di concorso, del medesimo reato ascritto a colui che ha operato la fittizia attribuzione, in quanto, con la sua condotta cosciente e volontaria, contribuisce alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice.

3.2. Ancora, la Corte ha ricostruito, accanto alla traccia materiale, l'atteggiamento psicologico che ha sorretto l'agire del disponente e dei coimputati, osservando che:

3.2.1. quanto al capo H, i fatti storici, ricostruiti secondo rigoroso ed ineccepibile ordine logico, hanno evidenziato che il trasferimento di proprietà della vettura in favore della sorella di Gaspare Como si realizzò formalmente, tanto che per la retrocessione occorre un nuovo atto traslativo; per l'acquisto di tale vettura Valentina Como non corrispose alcun prezzo, di quella vettura ella stessa non necessitava, in quanto ne aveva appena acquistata un'altra presso lo stesso rivenditore previa accettazione del finanziamento rateale; tale vettura venne consegnata immediatamente (sebbene non pagata) e restò nella disponibilità materiale di Gaspare Como (circostanza tracciata dal rinvenimento in quell'auto della scheda telefonica a lui stesso intestata), ben oltre la data della retrocessione, fino al momento del sequestro, con ciò palesando: a) che il reale acquirente fosse proprio Gaspare Como, b) che la sorella Valentina, del tutto disinteressata all'acquisto, ne risultava solo intestataria presso i pubblici registri automobilistici, c) che il Paladino, che curò il trasferimento del bene, occupandosi anche della copertura assicurativa, prese parte all'operazione, non solo sotto il profilo del materiale trasferimento, ma anche sotto quello psicologico, sia per la pregressa amicizia che lo legava al Como, che per aver già condiviso con lui vicende consimili (dismissione della vettura indicata al capo B). Del resto, l'operazione commerciale non avrebbe avuto altrimenti per lui alcun senso. Le giustificazioni offerte sul punto dalla difesa sono state pertanto tutte prese in considerazione e logicamente confutate con la motivazione del provvedimento di merito.

3.2.2. Quanto all'acquisto dell'immobile descritto al capo C, in linea con la più attenta esegesi della fattispecie (Sez. 6, sentenza n. 26931 del 29/05/2018, Rv.




273419: *ai fini dell'integrazione del reato di intestazione fittizia di beni non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione.*) la Corte ha sottolineato che le evidenze documentali acquisite nel contraddittorio hanno dimostrato che, al di là della prova logica, la provvista mensile per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo era fornita in banca dal Gaspare Como (l'esame in contraddittorio del perito sul punto non lascia spazio a dubbi), che non avrebbe avuto alcun diverso motivo di pagare l'acquisto compiuto dalla sorella, funzionale peraltro a realizzare una proprietà unica dei locali nei quali è esercitata l'attività commerciale descritta sub A.

3.2.3. Quanto all'esercizio commerciale sub E, la prova intercettiva è stata logicamente interpretata dalla Corte di merito, che ha diviso effettiva titolarità dell'esercizio commerciale formalmente intestato al coniuge sulla base delle conversazioni dimostrative del concreto interesse del Como a gestire l'azienda come cosa propria e non del coniuge. A tanto la Corte aggiunge anche l'analisi di elementi logici, non distonici, quali la incapacità patrimoniale del coniuge intestatario all'acquisto dell'avviamento e all'esercizio dell'impresa.

3.2.4. In capo al Paladino, al coniuge e alla sorella di Gaspare Como, sicuri concorrenti, si è dunque ravvisata finalità elusiva, per la esclusiva ragione logica di tali incrementi reali e per la pregressa conoscenza delle condizioni di "proponibile", non già di "proposto", del congiunto e quindi del "piano comune" teso a frapporre il paravento giuridico dell'acquisto in conto altrui e della mediata titolarità.

In tal modo, la Corte di merito si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 2483 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 261980), per il quale, ai fini dell'integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori, lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito.

3.3. Con questi dati le difese non si confrontano, svolgendo motivi meramente riproduttivi delle doglianze svolte nella sede di merito, così determinando l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice *a quo*, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). In definitiva, i ricorrenti si limitano a riproporre la propria diversa lettura alternativa delle risultanze



acquisite, sollecitando la Corte di legittimità ad una non consentita rilettura della istruttoria.

4. In ordine all'ultimo motivo di ricorso dedotto nell'interesse di Gaspare Como e Bice Maria Messina Denaro, la Corte, richiamando ed ampliando la motivazione del primo giudice, ha ritenuto congrua la valutazione operata nel *quantum* di sanzione irrogata ad entrambi i ricorrenti. La motivazione, contrariamente a quanto dedotto con i motivi di ricorso, è puntuale, congrua ed immune da vizi logici, fondando la misura distale dal minimo edittale per Gaspare Como sull'apprezzamento della intensità del dolo profuso nella iterata consumazione e sulla valutazione dei precedenti penali. Mentre con riferimento alla Messina Denaro la prossimità della sanzione irrogata al minimo edittale non rende ragionevole esigere dal giudice del merito una specifica e dettagliata motivazione delle ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dal minimo; ciò in quanto il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complessivo argomentare (cfr. Cass. n. 24741 del 4/1/2018, Rv. 273101; n. 38251 del 15/6/2016, Rv. 267949).

5. I ricorsi proposti vanno pertanto dichiarati inammissibili.

5.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 luglio 2019.